



Area Risorse del Territorio
Servizio Ingegneria - Edifici
Servizio Reti e Infrastrutture
Via Emilia San Pietro 12 - 42121 Reggio Emilia
tel. 0522 456377 fax 0522 456515
pec: serviziidingegneria@pec.municipio.re.it

SCHEMA DI CONTRATTO - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

Art. 1	OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 2	IMPORTO DELL'APPALTO
Art. 3	STIPULA DEL CONTRATTO – CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA
Art. 4	DURATA DELL'APPALTO- CONSEGNA DEI LAVORI
Art. 5	DOCUMENTI CONTRATTUALI
Art. 6	LINGUA UFFICIALE
Art. 7	DOMICILIO DEL CONTRAENTE
Art. 8	VARIAZIONI NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI
Art. 9	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ A TERZI - SUBAPPALTO
Art. 10	RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE
Art. 11	PERSONALE ADDETTORAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE
Art. 12	COPERTURA ASSICURATIVA
Art. 13	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE- RESPONSABILITA' PER DANNI
Art. 14	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMMITTENTE
Art. 15	SOSPENSIONI
Art. 16	TERMINI DI ULTIMAZIONE E PROGRAMMI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 17	DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE LE PRESTAZIONI
Art. 18	CONTESTAZIONI - CONTRADDITTORIO
Art. 19	ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Art. 20	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE
Art. 21	NORME DI SICUREZZA
Art. 22	OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEI CAPITOLATI
Art. 23	ESECUZIONE DELL'APPALTO
Art. 24	OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI – OBBLIGHI ex LEGE
Art. 25	DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
Art. 26	CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE
Art. 27	GARANZIE
Art. 28	FORZA MAGGIORE
Art. 29	PREZZI
Art. 30	NUOVI PREZZI
Art. 31	PAGAMENTI
Art. 32	REVISIONE DEI PREZZI
Art. 33	CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO
Art. 34	RISERVATEZZA
Art. 35	UFFICIO TITOLARE DEI RAPPORTI - COMUNICAZIONI TRA APPALTATORE E AMMINISTRAZIONE
Art. 36	VERIFICA FINALE

Art. 37	INIDONEITA' DEI SERVIZI
Art. 38	PENALI
Art. 39	LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
Art. 40	RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE
Art. 41	TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 1 - OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.), parte integrante del contratto, disciplina i rapporti tra Amministrazione Comunale e Appaltatore per l'esecuzione dell'affidamento del servizio di sfalcio delle aree a verde pubblico di proprietà o nelle disponibilità del Comune di Reggio Emilia.

La partecipazione, norma dell'art. 112 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è riservata ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate e che impiegano almeno il 30% di lavoratori svantaggiati nel servizio oggetto dell'appalto.

Il requisito di appartenenza allo status di cui sopra dovrà essere dichiarato in sede di attestazione del possesso dei requisiti generali di partecipazione e successivamente documentato in sede di controllo degli stessi, allegando copia dello statuto da cui risulti che lo scopo principale del soggetto partecipante sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, dichiarando altresì l'impegno all'impiego del 30% di personale svantaggiato in sede di esecuzione.

Per gli operatori economici che siano Cooperative sociali di cui all'art. 1 co. 1 lett. b) della L. 381/1991 il possesso del requisito è dimostrato mediante iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo regionale delle Cooperative sociali.

Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenza di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

Le attività specifiche richieste sono riportate più dettagliatamente nel Disciplinare Tecnico e sono volte a mantenere in condizioni di perfetta fruibilità le aree a verde mediante la rasatura del manto erboso, nel rispetto dello stato vegetativo degli impianti a verde e delle essenze arboree ed arbustive esistenti.

Le attività verranno remunerate a misura con riferimento ai valori dell'elenco prezzi contrattuale scontati della percentuale di ribasso offerta dall'Appaltatore in sede di gara sulla base del numero di interventi di sfalcio effettuati.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:

procedere ad un ulteriore affidamento, per un periodo non superiore ad un biennio, alle medesime conduzioni contrattuali.

procedere alla proroga tecnica dell'appalto, nel caso di un imprevedibile prolungamento – oltre i termini di scadenza del contratto già stipulato – dei tempi di espletamento di una nuova gara di appalto.

Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è strutturato per lotti territoriali di importi singoli ed importo complessivo così determinati:

IMPORTO ANNUO

ZONE	Importo Servizio	Oneri sic.	Totale
ZONA OVEST	€ 152.672,31	€ 1.000,00	€ 153.672,31
ZONA SUD	€ 324.685,97	€ 2.304,00	€ 326.989,97
ZONA EST	€ 127.622,76	€ 800,00	€ 128.422,76
ZONA NORD	€ 213.867,57	€ 1.800,00	€ 215.667,57
Totale	€ 818.848,61	€ 5.904,00	€ 824.752,61

IMPORTO BIENNALE € 1.649.505,22

IMPORTO ULTERIORE AFFIDAMENTO BIENNALE 1.649.505,22

Modalità di partecipazione: i soggetti partecipanti potranno formulare offerta e risultare aggiudicatari di uno o più lotti congiuntamente.

Si dispone pertanto di formulare offerta economica per ogni lotto cui si intende partecipare, ciascuna in differente busta, mentre l'offerta tecnica sarà univoca.

Gli importi si intendono al netto di aliquota I.V.A 22%.

a) Costruzione dell'elenco prezzi

I prezzi elementari di elenco corrispondono all'insieme dei prezzi/sfalcio presunti di ogni singola area costruiti in base alle caratteristiche tecniche delle aree medesime.

b) Importo dell'appalto

L'effettivo valore annuale del corrispettivo contrattuale non potrà essere predeterminato in quanto non è possibile stabilire a priori il numero degli interventi di sfalcio richiesti a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, che si renderanno necessari a seconda dell'andamento climatico stagionale.

In ogni caso l'importo annuale potrà variare in aumento o diminuzione di una percentuale massima del 20%

c) Formulazione dell'offerta economica

il soggetto partecipante formulerà ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi costruito come in precedenza indicato come in precedenza (lettera a)

d) Requisiti speciali di partecipazione

a) Nel caso di partecipazione su tutti i lotti territoriali congiuntamente: esecuzione nell'ultimo triennio (2013-2015), per committenti pubblici o privati, di "servizi analoghi" intesi come attività di manutenzione del verde pubblico che comprenda le attività di sfalcio dei tappeti erbosi, per un importo complessivo non inferiore a € 1.600.000,00;

b) nel caso di partecipazione a lotti separati il requisito di € 1.600.000,00 è così ripartito:

ZONA SUD	ZONA NORD	ZONA OVEST	ZONA EST	TOTALE
€ 635.000,00	€ 417.000,00	€ 298.000,00	€ 250.000,00	€ 1.600.000,00

Per il predetto requisito il cui importo è da intendersi al netto dell'IVA, dovrà essere data esplicita indicazione di: periodo di esecuzione, committente, oggetto e importo (o quota parte in caso di servizio eseguito in ATI);

Criterio di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata alla ditta che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'**Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** in base al miglior rapporto qualità/prezzo conseguito, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**. **I criteri di valutazione dell'offerta sono dettagliati nell'allegato A al presente capitolato.**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché economicamente vantaggiosa.

Art. 3 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di efficacia dall'aggiudicazione definitiva, conseguente alla verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara, e previa verifica della dimostrazione dell'avvenuta disponibilità della sede operativa nel Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'Art. 7 seguente.

A tal fine l'Appaltatore deve produrre in particolare, entro il termine indicato nella comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione,

b) coperture assicurative e garanzie di cui rispettivamente agli Artt. 12 e 28;

d) valori bollati in misura di legge;

f) Il Piano Operativo di Sicurezza dell'appaltatore.

In caso di inadempimento, l'Appaltatore verrà diffidato a provvedere entro il termine di trenta giorni, oltre il quale decadrà dall'aggiudicazione con incameramento, da parte dell'Amministrazione, della garanzia prestata a corredo dell'*Offerta*.

L'appaltatore dovrà rendersi disponibile alla consegna anticipata del servizio in via d'urgenza ai sensi degli Artt. 153 comma 4 e 154 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i) cui si procederà tramite stesura di un verbale di consegna anticipata sotto le riserve di legge, senza che l'Appaltatore possa

richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere.

Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO- CONSEGNA DEI LAVORI

L'Appalto ha durata pari a 2 (due) anni ed ha inizio a far data dalla firma del verbale di Consegna del Servizio, fermo restando quanto disposto la precedente Art. 2 in termini di possibile proroga o rinnovo.

Si precisa che ogni singolo intervento di sfalcio sarà oggetto di apposito verbale di consegna. Il verbale di consegna potrà essere relativo a tutte le tipologie di aree congiuntamente, a singole aree o a gruppi.

Art. 5 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- il presente Schema di contratto-*Capitolato Speciale d'Appalto*;
- *Computo metrico estimativo*;
- *Elenco prezzi*;
- *Schema Cronoprogramma dei lavori*;
- *Prescrizioni Tecniche*;
- *D.U.V.R.I.*;
- *l'Offerta Tecnica/Economica* presentata dall'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile delle attività che risultassero eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

L'Appaltatore in qualsiasi caso sarà responsabile delle inesattezze, errori od omissioni contenuti nei documenti da lui stesso preparati, anche quando detti documenti siano stati approvati dalla Stazione Appaltante.

Art. 6 - LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti e attrezzature di qualsiasi genere, i capitolati, le didascalie dei disegni e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall'Appaltatore all'Amministrazione comunale in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione nella lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà della stessa) sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Art. 7 - DOMICILIO DEL CONTRAENTE

In sede di stipulazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale presso la propria sede operativa individuata nel territorio del Comune di Reggio Emilia.

Art. 8 - VARIAZIONI NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

L'Amministrazione Comunale si riserva espressamente la facoltà di variare, mediante comunicazione scritta, il complesso delle prestazioni oggetto del presente Appalto. Potrà pertanto, in particolare e a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) escludere in tutto o in parte una o più aree verdi, o porzioni di queste dall'oggetto delle prestazioni;
- b) inserire in tutto o in parte una o più aree verdi, o porzioni di queste all'oggetto delle prestazioni;
- c) ridurre/aumentare comunque le dimensioni totali del complesso patrimoniale oggetto del presente affidamento.

Le variazioni saranno esplicitamente e congruamente motivate in relazione alle ragioni di pubblico interesse che le impongano, nei limiti che seguono:

- e) dismissione o inserimento, a qualsiasi titolo, di aree, porzioni di aree o beni dall'oggetto delle prestazioni;
- f) cessazione di utilizzo, o modificazione dell'utilizzazione di aree o di beni che comporti una riduzione delle prestazioni richiedibili;
- g) qualsiasi intervento normativo che comporti una riduzione delle prestazioni.

Il prezzo unitario delle prestazioni affidate in estensione non potrà superare quello delle prestazioni identiche o analoghe già aggiudicate in forza del presente CSA.

Art. 9 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ A TERZI - SUBAPPALTO

Per il subappalto valgono le disposizioni dell'Art.105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

A norma del comma 6 di detto articolo, è obbligatoria l'indicazione della terna di possibili subappaltatori in sede di offerta.

L'Appaltatore si obbliga a prevedere nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti lo specifico obbligo del subappaltatore ad assoggettarsi a tutti i poteri di vigilanza e controllo previsti dal Art. 28, nonché ad inserire, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale all'affidamento di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale delle attività affidate a terzi.

Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio:

- a) la richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere formulata e sottoscritta dal consorzio;
- b) il contratto col subappaltatore dovrà essere sottoscritto dal consorzio e non dall'impresa esecutrice.

Art. 10 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà farsi rappresentare per specifico mandato espresso in forma scritta da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza adeguata.

Il Rappresentante dell'Appaltatore dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi all'Amministrazione.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore di quelle fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

Il Rappresentante dell'Appaltatore, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata procura speciale, da parte dell'Appaltatore, conferentegli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del Contratto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore, così come stabilito dall'Art. 7 del presente *Capitolato Speciale d'Appalto*.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo Rappresentante sulla base di congrua motivazione.

Art. 11 - PERSONALE ADDETTO

L'Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione ed esecuzione del Servizio.

È fatto obbligo all'Appaltatore di munire tutto il personale occupato per lo svolgimento dei servizi e dei lavori dell'appalto di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 L. 136/2010 e ss.mm.ii).

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere al puntuale controllo e registrazione dell'inizio e della fine dell'attività del personale addetto all'erogazione delle prestazioni.

Art. 12 - COPERTURA ASSICURATIVA

A copertura della attività previste dal presente Contratto, l'Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, dovrà esibire una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera con massimale non inferiore a:

- Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT): **Euro 1.500.000,00** unico per sinistro;
- Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO): **Euro 1.500.000,00** per sinistro, con il limite di **Euro 500.000,00** per ciascun prestatore d'opera.

Tale polizza dovrà essere formulata in forma "*loss occurrence*" (l'operatività della garanzia sarà rivolta ai sinistri avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data della formulazione della richiesta di risarcimento, fermi comunque i limiti temporali di legge in materia di prescrizione del diritto) e dovrà essere vigente a partire dalla decorrenza del contratto fino alla conclusione dello stesso, anche a mezzo di successive polizze/rinnovi, purché ne sia mantenuta in modo documentato la continuità.

Tra le altre, dovrà inoltre essere prevista copertura per:

- committenza di lavori e servizi;

- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o a seguito di sinistro garantito in polizza.

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) dovrà inoltre essere valida anche per volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Appaltatore si avvalga, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Le condizioni di polizza saranno sottoposte al preventivo ed insindacabile gradimento dell'Amministrazione, fermo comunque che l'operatività o meno della polizza assicurativa non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Le parti, successivamente alla stipula del contratto, si impegnano a concordare con il Comune una procedura di gestione delle pratiche di danno.

Nel caso in cui l'Appaltatore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività operante anche ai fini del presente appalto, dovrà comunque fornire copia attestante il rispetto delle condizioni sopra specificate.

La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente C.S.A. e nel *Disciplinare Tecnico*, che formano parte integrante dei documenti contrattuali.

In ogni caso l'Appaltatore, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale eventuali danni a terzi.

Tutto quanto premesso fermo il rispetto delle assicurazioni obbligatorie per legge di cui l'Appaltatore sarà responsabile anche per conto di eventuali subappaltatori.

Art. 13 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE- RESPONSABILITA' PER DANNI

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento delle prestazioni devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione Comunale nei documenti contrattuali.

Sono in particolare a carico dell'Appaltatore gli oneri appresso indicati:

- Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, comprese quelle di bollo e l'imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.
- I diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n. 604 e successive modificazioni.
- Tutte le eventuali prove e i controlli ordinati dagli uffici tecnici dell'Amministrazione come definiti nel Disciplinare Tecnico in particolare in merito all'idoneità dei mezzi impiegati.
- Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello della verifica finale.
- Le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui al Art. 28.
- Le spese per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti.

L'enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento del contratto, questi sono a completo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà unico responsabile - tanto verso l'Amministrazione che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo l'esecuzione delle prestazioni, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.

In conseguenza l'Appaltatore, con la firma del Contratto di Appalto, resta automaticamente impegnato a:

- liberare l'Amministrazione e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
- attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio alla circolazione nelle aree o in vicinanza delle zone interessate dalle

prestazioni appaltate, anche se ciò comporti l'esecuzione del Servizio in modo non continuativo, limitando l'attività lavorativa ad alcune aree, anche con sospensione durante alcune ore della giornata ed esecuzione in periodi ed orari determinati, anche notturni, obbligando il personale a percorsi più lunghi e disagiati;

- mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dell'Amministrazione, di chiedere l'allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero, per qualsiasi motivo, graditi all'Amministrazione;

- eseguire tutte le opere provvisoriale e l'installazione di segnalazioni necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo alle aree verdi e ai tratti stradali interessati dall'esecuzione ed in presenza di traffico;

- fornire ed esporre sui luoghi di intervento o nelle vicinanze degli stessi cartelli al fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento delle attività e limitarne quindi il disagio, senza escludere la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai cittadini, ritenute volta per volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica dell'Ufficio di cui sopra;

- esporre sui mezzi operativi appositi cartelli, da concordare con la Stazione Appaltante, al fine di rendere riconoscibili i mezzi impiegati;

- utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate all'esigenza di ogni specifica attività richiesta nelle prescrizioni tecniche. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme regolamentari dell'Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite dall'Amministrazione.

La Ditta è obbligata a ripristinare eventuali danni cagionati nel corso dell'esecuzione dei lavori ad ogni attrezzatura di qualsiasi genere presente sul terreno, agli impianti, alle essenze ed ai manti erbosi, come meglio specificato nelle Prescrizioni Tecniche, art. 2.

Tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come gli altri indicati o richiamati nel testo del presente *Capitolato Speciale d'Appalto* e nelle prescrizioni Tecniche sono compensati all'interno del servizio delle voci di Elenco Prezzi.

Art. 14 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMMITTENTE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri per l'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 15 - SOSPENSIONI

Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente la conveniente prosecuzione parziale o totale delle prestazioni su parte del patrimonio, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento.

La sospensione delle prestazioni può essere disposta dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, con comunicazione scritta.

Art. 16 - TERMINI DI ULTIMAZIONE E PROGRAMMI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale all'atto della consegna dei lavori provvederà a fornire all'appaltatore il un cronoprogramma generale di attuazione del servizio fino al 31/12 di ogni annualità, ove sarà indicato il numero di sfalci cui provvedere e i tempi massimi di attuazione di ciascuno sfalcio, suddiviso per comparti di riferimento a seconda della tipologia di aree su cui intervenire.

L'appaltatore sarà tenuto alla sottoscrizione del programma e tale sottoscrizione costituisce accettazione dei termini di esecuzione.

Il cronoprogramma generale sarà implementato secondo il piano operativo di intervento prodotto dall'esecutore, fornito secondo le modalità offerte in sede di gara.

Di norma il termine di esecuzione massimo per il completamento di ogni singolo sfalcio in ciascun comparto è stabilito in giorni 30 e tale termine sarà oggetto di eventuale offerta in riduzione in fase di gara.

Pertanto i termini massimi per l'esecuzione del servizio faranno riferimento a ciascun singolo sfalcio da effettuare, così come l'applicazione delle eventuali penali conseguenti al mancato rispetto di tali termini.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre modifiche dei termini contrattuali:

- per sospensione di cui al Art. 16;

- nell'eventualità di cause di forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle

pubbliche autorità e dalle stesse tempestivamente segnalate, che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione del Servizio o ne rallentino l'esecuzione.

□ Ogni qualvolta si verifichi una circostanza che possa dar diritto a spostamento dei termini di ultimazione, l'Appaltatore è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta. Le domande devono essere sempre debitamente motivate e documentate.

□ Accertato il diritto dell'Appaltatore, l'Amministrazione Comunale stabilisce l'entità della proroga, salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi per iscritto. Le proroghe potranno essere concesse anche in relazione a singole aree o gruppi di arre nell'ambito di ogni singolo intervento di sfalcio.

□ Le penali previste per il caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni sono applicate con riferimento ai termini come sopra stabiliti, tenendo conto degli eventuali spostamenti riconosciuti in relazione alle cause sopra indicate.

Art. 17 - DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE LE PRESTAZIONI

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione Comunale a mezzo telefax o pec., non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 18 - CONTESTAZIONI - CONTRADDITTORIO

18.1 Contestazioni

Tutte le eccezioni che l'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro sette giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Amministrazione Comunale che si intende contestare. La contestazione, ove ciò non sia stato svolto immediatamente, deve essere illustrata e documentata nei dieci giorni successivi. Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.

18.2 Contraddittorio

Ciascuno dei contraenti può aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del Contratto; la richiesta fatta dall'Amministrazione è vincolante per l'Appaltatore.

In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.

In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell'Appaltatore, le conseguenze derivanti dell'omissione graveranno su quest'ultimo.

L'Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua attività o condizionarla.

Art. 19 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni devono essere ultimate entro i termini contrattuali, come specificato al precedente Art. 18; detti termini si intendono tassativi ed essenziali.

Quando riterrà di aver portato a compimento le prestazioni, e comunque al termine di ogni periodo di pagamento periodico, l'Appaltatore sottometterà i risultati delle prestazioni all'eventuale verifica di regolarità.

Qualora l'Amministrazione Comunale rilevasse errori o deficienze, l'Appaltatore procederà alle correzioni e ai rifacimenti e sottoporrà un nuovo risultato all'Amministrazione Comunale per l'approvazione.

Il periodo di tempo necessario per le correzioni e rifacimenti non influirà sul termine di ultimazione delle prestazioni, così come i tempi per la loro successiva approvazione; pertanto l'Appaltatore, indipendentemente dalla necessità delle correzioni o dai rifacimenti, dovrà comunque rispettare i termini di esecuzione.

Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

20.1 Risoluzione

L'Amministrazione, fermo restando la risoluzione del contratto qualora all'Appaltatore venga meno uno o più dei requisiti generali e speciali previsti dal bando e dalla vigente normativa, si riserva la facoltà di avvalersi delle seguenti cause risolutive anche ai sensi dell'Art.1456 c.c.:

- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso previsto dal Art. 17 del presente CSA;
- nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino l'applicazione di una o più penali che superino il 10% (dieci percento) del valore annuale del contratto, così come indicato al Art. 2 del presente C.S.A.;
- nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Per la procedura di risoluzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolari commi 3 e 4** Il mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad alcuna pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

L'Appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contraddittorio personale fra le parti.

Entro il termine di ulteriori trenta giorni l'Amministrazione comunicherà la propria decisione in ordine alla facoltà risolutiva.

Avvenuta la risoluzione, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la data in cui deve aver luogo la consegna della frazione delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore sarà obbligato all'immediata consegna delle prestazioni nello stato in cui si trovano.

La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione delle prestazioni, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

20.2 Recesso

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, previa formale comunicazione, assegnando all'Appaltatore un congruo preavviso, a norma dell'art. 109 del **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta a riconoscere all'Appaltatore, oltre al corrispettivo per le prestazioni fornite fino al momento della risoluzione del Contratto, tutte le spese accessorie dimostrabili sostenute fino a tale data dall'Appaltatore, nonché un importo forfetario pari al 10% dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Quanto sopra verrà riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell'Appaltatore.

In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo da qualsiasi norma contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di imporre all'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni anche in via o misura parziale, fino al subentro del successivo o dei successivi appaltatori. Tale prosecuzione non potrà essere imposta per un periodo superiore a sei mesi dal perfezionamento della causa di scioglimento.

Art. 21 - NORME DI SICUREZZA

Per ogni attività oggetto dell'appalto dovrà essere garantita la concreta e fattiva applicazione delle misure di sicurezza a tutela della prevenzione infortuni e salute dei lavoratori e degli addetti presenti nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il personale impiegato dovrà indossare ed utilizzare tutti i Dispositivi di protezione individuale

ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Inoltre si precisa che le attività non rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del citato decreto 81, non trattandosi di cantieri temporanei o mobili.

La sicurezza sarà gestita applicando l'art. 26, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare, l'Impresa Esecutrice, prima dell'avvio della propria lavorazione, dovrà fornire al committente le informazioni in merito ai rischi delle proprie lavorazioni e alle relative misure preventive e protettive (MPP) da adottare, redigendo un proprio documento di valutazione dei rischi specifici dei lavori oggetto del contratto, se del caso integrando il DUVRI fornito dalla stazione appaltata.

Art. 22 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEI CAPITOLATI

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme, prescrizioni e contenuti:

- nel Contratto;
- nel presente Capitolato Speciale d'Appalto
- nel Disciplinare Tecnico

Inoltre l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'*Offerta*, siano esse emanate durante il corso dei lavori o delle prestazioni.

In particolare si rammenta l'applicabilità di tutti i rilevanti atti regolamentari assunti dal Comune Committente fra i quali, solo a titolo esemplificativo:

Regolamento di Polizia Urbana; Regolamento dei Contratti;

Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato

Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale

La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.

Art. 23 - ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo ragionevole pregiudizio all'utilizzazione del patrimonio dell'Amministrazione, in relazione alla tipologia ed all'entità degli interventi.

Nell'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte e impiegare attrezzatura di ottima qualità e appropriata agli impieghi.

La saltuaria presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza dell'Amministrazione non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione delle prestazioni, ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l'esecuzione e ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce, infatti, che l'onere dell'Appaltatore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta a esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

L'Amministrazione Comunale Committente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagine e vigilanza e, conseguentemente, di provvedere all'applicazione delle sanzioni contrattuali, in qualsiasi momento, anche posteriore all'esecuzione delle prestazioni.

In casi particolari l'Amministrazione comunale committente, ove ciò sia ritenuto necessario:

- al fine di evitare intralcio alle attività dell'Amministrazione medesima,
- al fine di evitare significativo disagio ai cittadini utenti,

ovvero, comunque al fine di adeguare l'esecuzione alle speciali caratteristiche della prestazione, potrà richiedere di eseguire le prestazioni anche nei giorni prefestivi senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi suppletivi o indennizzi a qualsiasi titolo.

Art. 24 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI – OBBLIGHI ex LEGE

24.1 Osservanza dei contratti collettivi

L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni costituenti l'oggetto dell'Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'*Offerta* alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro Contratto collettivo successivamente stipulato per le rispettive categorie,

anche se l'Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Amministrazione Comunale Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, per apposita garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'Appaltatore in materia, entro il limite dei debiti a tale titolo imputabili all'Appaltatore, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- delle condizioni normative di cui sopra;
- delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, malattie e infortuni, ecc.);
- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, contributi cassa edile, ecc.).

La sospensione di cui sopra sarà operativa fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione all'Amministrazione Comunale Committente, neanche a titolo di risarcimento danni o di interessi di qualsivoglia natura.

Qualora l'Appaltatore non provveda entro il dodicesimo mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto.

Qualora per inadempienza retributiva dell'appaltatore e/o del subappaltatore l'Amministrazione sia tenuta all'intervento sostitutivo di cui all'art.5 del D.P.R. 207/2010, fatta salva l'applicazione di eventuali penali, oltre alle retribuzioni erogate saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese connesse, nessuna esclusa, che si dovessero rendere necessarie a dare esecuzione a quanto previsto dal Regolamento Generale (consulenti amministrativi e del lavoro, ecc...).

24.2 Obblighi ex Lege

L'Appaltatore si obbliga a osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti i lavoratori.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. o comunque presso il rispettivo Istituto competente contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. o comunque presso il rispettivo Istituto competente, per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All'uopo si precisa che l'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, entro il quindicesimo giorno precedente ad ogni scadenza di pagamento, l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi; rimane salvo il potere dell'Amministrazione di richiedere le stesse informazioni in qualsiasi momento dell'Appalto.

Qualora l'Amministrazione riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva, ferme restando tutte le altre conseguenze previste dal presente Capitolato, altresì il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti, nella misura equivalente al relativo debito a questi titoli, sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Qualora l'Appaltatore non provveda entro il 12° mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto.

La sospensione o il ritardo dei pagamenti predetti non comportano in capo all'Appaltatore alcun diritto risarcitorio, indennitario o qualsivoglia titolo, neanche quale pretesa di interessi.

Art. 25 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa, tra le altre, in via del tutto esemplificativa, le leggi: 13 settembre 1982 n. 646; 12 ottobre 1982 n. 726, D. Lgs. 159/2011.

Art. 26 - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di sorveglianza, verifica e controllo degli impegni contrattuali e dell'operato dell'Appaltatore nello svolgimento delle attività previste, al fine di

garantirne la rispondenza al *Capitolato Speciale d'Appalto e alle Prescrizioni Tecniche* valutando la compatibilità dei risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati.

L'attività di controllo verterà soprattutto sui risultati attesi con il presente appalto, senza per questo escludere verifiche sulle singole attività operative, gestionali ed amministrative.

La forma e la metodologia dei controlli, sarà preventivamente comunicata all'Appaltatore e potrà variare nel corso dell'appalto a discrezione dell'Amministrazione.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Amministrazione potrà:

- procedere in qualsiasi momento ad ispezioni presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni senza obbligo di preavviso, ma avendo cura di non ostacolare l'esercizio dell'attività dell'Appaltatore;
- svolgere tutte le verifiche necessarie all'accertamento della regolare conduzione o conclusione delle prestazioni, in qualsiasi momento salvo adeguato preavviso;
- svolgere tutte le verifiche sui mezzi utilizzati, necessari all'accertamento del rispetto della normativa vigente e di quella richiamata negli allegati contrattuali;
- acquisire tutte le informazioni disponibili presso l'Appaltatore e connesse direttamente come indirettamente all'esecuzione dell'Appalto, anche mediante presa visione o acquisizione di copia di ogni documentazione contabile, amministrativa o tecnica, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni così acquisite;
- richiedere all'Appaltatore relazioni in forma scritta in ordine allo stato delle prestazioni e/o agli assetti economici, finanziari o tecnici dell'impresa riferiti allo specifico appalto.

Al tempo stesso l'Appaltatore rimane tenuto, secondo correttezza e buona fede, a fornire tutta la necessaria collaborazione verso l'Amministrazione nell'esercizio della sua attività di vigilanza e controllo, in generale conformando e adeguando la propria attività secondo forme tali da rendere efficace ed effettiva l'attività di vigilanza dell'Amministrazione e, in particolare, adempiendo scrupolosamente alle specifiche previsioni contenute, per ciascuna Attività, *nelle Prescrizioni Tecniche*.

Fermo restando le predette prescrizioni di cui *alle Prescrizioni Tecniche*, l'Appaltatore rimane comunque tenuto a organizzare la propria attività e ad approntare adeguati strumenti informativi al fine di assicurare all'Amministrazione la disponibilità più sollecita, continua, analitica ed esaustiva di tutte le informazioni relative allo stato di esecuzione delle prestazioni, dei rapporti contabili e finanziari.

Le operazioni di "contestazione" e/o di "contraddittorio" sono regolate come all'Art. 18 del C.S.A..

Art. 27 - GARANZIE

27.1 Cauzione provvisoria – definitiva

La cauzione provvisoria presentata dall'appaltatore a garanzia dell'offerta, prevista dall'art. 93 del **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, verrà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto.

Al momento della stipulazione del contratto l'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'appalto, dell'eventuale risarcimento di danno, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'Appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà prestare cauzione definitiva con le modalità previste dall'art. 103 **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata in base all'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto come previsto dall'art. **103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016**.

27.2 Garanzia adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti

A norma dell'art. 30 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze all'Amministrazione, saranno svincolate al termine di ogni annualità. In caso di inadempienza, l'Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne abbiano fatto richiesta nelle forme di legge, deducendone l'importo delle ritenute di cui sopra.

Art. 28 - FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili, per le quali l'Appaltatore non abbia omissis le cautele atte a evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di sospensione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'Amministrazione.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale:

- a) I danni alle attrezzature, beni strumentali, opere provvisorie, materiali non ancora posti in opera;
- b) I danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziale, dei pagamenti o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al corrispettivo da parte dell'Appaltatore.

Art. 29 - PREZZI

Per le prestazioni oggetto dell'Appalto valgono i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in fase di gara.

Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria *Offerta*, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente *Capitolato Speciale d'Appalto* e nelle Prescrizioni Tecniche nessuno escluso o eccettuato, comprese le normali aliquote per spese generali e utile di impresa.

Si precisa che i prezzi unitari assegnati sono comprensivi delle spese generali e dell'utile dell'impresa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e lavoro principale ed accessorio, provvisoria o permanente, tempi per gli spostamenti verso e dai luoghi di lavoro, materiali e spesa per mezzi e carburanti e quant'altro necessario per gli stessi. Sono altresì previsti e compensati tutti gli oneri derivanti dalle eventuali certificazioni sulla qualità dei materiali posti in opera e sulla corretta installazione di elementi ed impianti. Non sono previste maggiorazioni per attività di coordinamento.

Art. 30 - NUOVI PREZZI

Ove si verifici in corso d'opera la necessità di eseguire categorie di prestazioni non previste nel presente Appalto, saranno determinati nuovi prezzi ragguagliandoli, se possibile, a quelli di prestazioni analoghe comprese nel Contratto, ovvero – quando ne sia impossibile in tutto o in parte l'assimilazione – ricavandoli da nuove analisi effettuate con gli elementi di costo validi alla data dell'*Offerta*.

Art. 31 - PAGAMENTI

31.1 Pagamenti.

Tutti i pagamenti contemplati dal presente capitolato avverranno per stati di avanzamento, ogni volta che il credito netto dell'appaltatore raggiungerà la percentuale del 20% rispetto all'importo dell'appalto, fatti salvi i compensi relativi all'ultimo intervento di sfalcio annuale, prima della sosta invernale, che verrà corrisposto indipendentemente dall'importo raggiunto e fermo restando che verrà mantenuto un importo pari al 10% del valore contrattuale da corrispondere in sede di approvazione della liquidazione finale.

I pagamenti relativi a tutte le prestazioni saranno subordinati alla verifica comprovante l'avvenuto versamento degli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché al regolare pagamento dei subappaltatori.

Il pagamento delle fatture, emesse dall'appaltatore subordinatamente all'emissione del SAL avverrà **entro 30 gg** dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'Amministrazione.

Per ogni pagamento dovrà essere acquisito un DURC valido e regolare relativo all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente l'inadempienza. In ogni caso il pagamento potrà essere effettuato solo dopo la regolarizzazione da parte dell'impresa con gli enti previdenziali.

31.2 Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii l'appaltatore assume l'obbligo di

tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente su conto corrente dedicato, acceso presso una Banca o presso la Società Poste italiane s.p.a, a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle informazioni, con l'indicazione del codice unico di progetto CUP e/o del codice identificativo di gara (CIG).

Gli estremi identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato dovranno essere comunicati al Responsabile del procedimento entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione.

L'appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 e ss.mm.ii al subappaltatore e/o subcontraente pertanto qualora abbia notizia dell'inadempienza della propria controparte ai suddetti obblighi, ne dà immediata alla stazione appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

In tal senso dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi di tutti i sub-appaltatori e subfornitori coinvolti nel servizio e trasmettere copia dei contratti onde consentire alla stazione appaltante la dovuta verifica.

In alternativa alla trasmissione dei contratti, laddove non dovuto in base alla normativa di settore, l'impresa potrà presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000, attestante l'inserimento delle clausole sulla tracciabilità nel contratto oggetto della dichiarazione stessa.

Art. 32 - REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo proposto non sarà oggetto di revisione prezzi.

Art. 33 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

33.1 Cessione del Contratto

E' vietata ogni cessione anche parziale del contratto.

33.2 Cessione del Credito

La cessione dei crediti discendenti dal presente appalto è disciplinata dal comma 13 dell'**Art. 106 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**.

L'appaltatore è tenuto a notificare la cessione del credito all'Amministrazione creditrice nella persona del Responsabile del Procedimento.

Non potranno essere oggetto di cessione crediti non liquidabili o in assenza della verifica della regolarità della prestazione.

L'Amministrazione potrà, entro 45 giorni dalla notifica della cessione, rifiutarla con comunicazione scritta da notificare al cedente e al cessionario.

In ogni caso l'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto.

I cessionari dei crediti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'Art. 31.2.

Art. 34 - RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dall'Appaltatore, realizzati nel contesto del rapporto contrattuale, saranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa all'*Offerta* che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'Amministrazione Comunale o che derivasse dall'esecuzione delle prestazioni per l'Amministrazione Comunale.

Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze l'attività svolta per l'Amministrazione Comunale, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente capitolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati che intendesse esporre o produrre, l'Appaltatore, sino a che la documentazione non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare dell'Amministrazione Comunale sul materiale scritto e grafico inerente alle prestazioni rese all'Amministrazione nell'ambito del Contratto.

Art. 35 - UFFICIO TITOLARE DEI RAPPORTI - COMUNICAZIONI TRA APPALTATORE E AMMINISTRAZIONE

L'Ufficio dell'Amministrazione titolare dei rapporti con l'Appaltatore sarà formato da un Responsabile del Procedimento, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e da tutti i collaboratori da essi designati.

L'Amministrazione comunale comunicherà i nominativi delle persone incaricate a ricoprire la responsabilità di queste funzioni.

L'Appaltatore sarà tenuto a formulare a detto Ufficio tutte le comunicazioni contemplate dal rapporto contrattuale. Per sua parte ogni comunicazione di competenza dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore sarà formulata a mezzo del medesimo Ufficio. L'Ufficio effettuerà le sue comunicazioni all'Appaltatore esclusivamente per iscritto.

Art. 36 - VERIFICA FINALE

L'Amministrazione procederà alla verifica di conformità sulla qualità del servizio, in corso di esecuzione e finale come previsto dall'art. 102 comma 2 del **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

La verifica avrà riguardo, in particolare anche se non in via esaustiva:

- a) all'accertamento della correttezza dei pagamenti svolti, anche con riferimento ai presupposti documentali e contabili degli stessi;
- b) all'accertamento dello stato delle aree e dei beni comunque oggetto delle Attività eseguite dall'Appaltatore;
- c) all'accertamento dell'avvenuto adempimento di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico.

Qualora la verifica risulti favorevole e venga approvata la relativa attestazione dall'Amministrazione Comunale Committente, verrà concessa l'autorizzazione allo svincolo della cauzione rilasciata dall'Appaltatore a favore dell'Amministrazione, nonché di tutte le somme altrimenti trattenute ai sensi del presente Capitolato, e sarà autorizzata l'emissione della fattura per il saldo dovuto per le prestazioni erogate.

In caso diverso l'Amministrazione procederà ai conseguenti conguagli, previa eventuale applicazione di tutti gli effetti contrattuali, soddisfacendosi ove necessario sulla cauzione definitiva.

Art. 37 – INIDONEITA' DEI SERVIZI

Qualora l'Amministrazione Comunale accertasse l'esistenza di inidoneità di una qualunque parte delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere all'Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli all'uopo un termine perentorio.

Se errori nella modalità organizzativa venissero rilevati durante la fase di erogazione del Servizio l'Appaltatore, si impegna, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, a provvedere immediatamente al fine di correggere gli errori o gli inadempimenti.

Rimangono comunque fermi tutti gli effetti che le norme contrattuali o di legge riconoscono a favore dell'Amministrazione nelle stesse ipotesi.

Art. 38 - PENALI

Come precisato all'art. 17 le penali per ritardi nell'esecuzione saranno applicate con riferimento agli eventuali ritardi nel completamento di ogni singolo intervento di sfalcio, ed ammonteranno allo 0.3 per mille rispetto all'importo annuo dell'appalto, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso che uno o più inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni comportino una penale complessiva superiore al 10% del valore contrattuale annuale, oltre alla penale, potrà applicarsi la risoluzione di cui all'Art. 21.

Si riportano i flussi relativi all'applicazione delle penali fino all'emissione della nota di debito:

- Il Responsabile di Procedimento o del Direttore per l'Esecuzione del contratto, verificato il mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, anche attraverso l'attività ispettiva dei propri assistenti, trasmette all'appaltatore nota contenente gli estremi dell'inadempienza soggetta a penale.
- Entro 48 ore dovranno pervenire le controdeduzioni relative alla penale emessa, in mancanza delle quali il contenuto della penale si ritiene interamente accettato dall'Appaltatore.

Le penali comminate verranno applicate in deduzione dell'importo dovuto all'Appaltatore nel primo SAL successivo all'applicazione medesima.

In ogni caso l'applicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Come precisato all'art. 3 delle PRESCRIZIONI TECNICHE Le aree sfalciate dovranno essere liberate da carte, lattine, sassi, mucchi di rottami, rami caduti ed ogni tipo di detrito che rimarrà visibile alla fine dello sfalcio; in caso di mancata pulizia la D.E.C., dopo comunicazione scritta alla Ditta, non riconoscerà liquidabile l'importo dello sfalcio su detta area, addossando all'Impresa ogni eventuale altro danno al tappeto erboso, e le spese di raccolta del materiale stesso.

Art. 39 - LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.

Foro competente per qualsiasi controversia che possa discendere dall'esecuzione o dall'interpretazione delle norme del presente appalto è quello di Reggio Emilia

Art. 40 - RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE

L'Appaltatore darà comunicazione al Responsabile del Procedimento di tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell'esecuzione o dell'interpretazione del Contratto, implicanti una modificazione degli importi annuali contrattuali superiori al 10% del relativo importo. Le comunicazioni dovranno essere esposte in uno scritto, contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e dalla quantificazione delle pretese, il tutto supportato da un'idonea e analitica documentazione.

Entro venti giorni dal ricevimento, l'Amministrazione potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti e nei successivi venti giorni l'Appaltatore dovrà esporre, negli stessi modi e termini di cui sopra, le proprie ragioni.

Il Responsabile del Procedimento, acquisita tutta la documentazione necessaria e verificata la regolarità delle richieste e la loro non palese infondatezza, convoca le parti entro venti giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione e promuove in contraddittorio l'esame delle questioni, al fine di favorire la risoluzione bonaria della controversia.

Ove ritenga che ne sussistano i presupposti procede a proporre una soluzione bonaria, eventualmente convocando all'uopo le parti per un successivo incontro.

Se nel corso dell'incontro o dei successivi incontri consensualmente convenuti le parti raggiungono un'intesa, dell'accordo sarà redatto e sottoscritto un verbale di bonario componimento cui i contraenti si impegnano ad attenersi.

Rimane fermo che l'obbligo delle parti si conclude con il primo incontro di discussione, a decorrere dal quale, fermo restando gli eventuali ed ulteriori accordi, ciascuna parte sarà libera di procedere in via ordinaria.

Art. 41 – TRATTAMENTO DEI DATI

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto del contratto, l'Appaltatore unitamente al conferimento dell'Appalto è nominato ex D.Lgs. n.196/03 responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura.

L'Appaltatore è pertanto autorizzato a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l'espletamento del servizio e di tutte le attività, sia in forma cartacea che elettronica.

I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza e alla riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.

L'Appaltatore non è autorizzato a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela e l'incolumità di cose e persone.

L'Amministrazione potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano essere trattati i suddetti dati.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/03 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è infine tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.